

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-822 del 21/02/2022
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta PIRANI SRL, con sede legale ed impianto a FINALE EMILIA (MO) ĩ Via Casumaro-Bondeno n.34. MODIFICA SOSTANZIALE iscrizione al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-859 del 18/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta PIRANI SRL, con sede legale ed impianto a FINALE EMILIA (MO) – Via Casumaro-Bondeno n.34. MODIFICA SOSTANZIALE iscrizione al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi.

NCT del comune di Finale Emilia foglio 102 mappali 68.

PRATICA SINADOC: 28990/2019

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ARPAE -MODENA-

La ditta PIRANI SRL risulta iscritta al n. **FIN003** del “Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” con atto protocollo Arpae n. 10604 del 24/05/2018.

La ditta Pirani srl, per lo stesso impianto, è in possesso di una Autorizzazione Unica art. 208 DL.gs. 152/2006, di cui al protocollo di Arpae DET-AMB-2017-2152 del 02/05/2017, comprensiva delle autorizzazioni ambientali relative alle matrici: acqua, aria, rumore, rifiuti.

Vista la comunicazione presentata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 ed acquisita al protocollo di Arpae con il n. 106158 del 08/10/2019, con la quale la ditta PIRANI SRL chiede MODIFICHE SOSTANZIALI all’iscrizione al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l’impianto sito nel Comune di FINALE EMILIA (MO) – Via Casumaro-Bondeno n.34.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, acquisita al protocollo di Arpae con il n. 117850 del 28/07/2021 e la documentazione integrativa acquisita al prot. di Arpae con il n. 138392 del 08/09/2021 con la quale sostituisce la planimetria lay-out rifiuti esterno Tav. 3. e la planimetria lay-out rifiuti interno Tav. 5..

Considerato che la ditta PIRANI SRL, come emerge dalla relazione tecnica in atti, intende proseguire l’attività di recupero rifiuti, R13 ed R5, non pericolosi di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 con modifiche sostanziali che riguardano:

- l’aumento delle quantità di rifiuti in stoccaggio istantaneo ed annuale relativamente ai rifiuti di cui ai punti del DM 05/02/1998 che seguono:

7.1 - laterizi intonaci, conglomerati di c.a. e non, traversoni ferroviari e pali in c.a.;

7.3 – sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;

12.6 – fanghi, acque, polveri, e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica;

- In relazione ai rifiuti non pericolosi di cui ai punti 1.1 – rifiuti di carta e cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi -, 3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa-, e 6.1 – rifiuti di plastica; imballaggi usati compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici -, del DM 05/02/1998 la ditta prosegue la sola messa

in riserva R13; in relazione ai rifiuti di cui ai punti: 7.1, 7.3, 7.12 e 12.6 del DM 05/02/1998 la ditta continua l'attività di messa in riserva R13 e l'attività di recupero R5 come previsto dallo stesso DM.

- La ditta dichiara che i rifiuti sono provenienti per lo più dalle industrie del distretto ceramico di Sassuolo e Scandiano e quelle del distretto ceramico intorno a Finale Emilia.
- La ditta comunica inoltre la sostituzione di un frantumatore di inerti con il frantoio mobile di pari potenzialità produttiva marca REV UFS 100 matricola 10109, la ditta dichiara nella integrazione volontaria prot. 117850/2021 che le potenzialità di macinazione, di emissioni in atmosfera e di emissioni sonore sono del tutto equivalenti al precedente frantumatore OM Container matricola 115-15000 e la sostituzione dell'impianto fisso di vagliatura della tipologia di recupero 12.6 all'interno del capannone B con il vaglio mobile EXTEC ROBOTRAC matricola 7261 equivalente in termini di emissioni in atmosfera e di emissioni sonore a quanto autorizzato con Autorizzazione Unica DET-AMB-2017-2152 del 02/05/2017.
- Dato atto che le planimetrie di riferimento per la presente iscrizione sono quelle di cui al prot. n. 138392 del 08/09/2021 denominate: "Layout opifici-modificato" Tav. 05 e "Layout esterno-modificato" Tav. 03 datate 06/09/2021, a firma del legale rappresentante e del tecnico dott. geol. Valeriano Franchi, che qui si allegano quale parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che la relazione di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 106158 del 08/10/2019 denominata: *"Relazione Tecnica"*;
- dato atto che la ditta dichiara di essere in possesso dell'immobile distinto al NCT del comune di Finale Emilia al foglio 102 mappali 68, destinato ad impianto di recupero rifiuti non pericolosi, tramite contratto di locazione come da copia in atti prot. 117850 del 28/07/2021;
- Preso atto che nella tavola 3.4.3 del PTCP2009 della Provincia di Modena l'impianto della ditta in oggetto non è localizzato in: Zone non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 c. 5);
- Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 82484 del 24/05/2019, il Comune di Finale Emilia, in sede di screening, ha trasmesso il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, da cui risulta in particolare quanto segue: "[...]*parere favorevole alla compatibilità urbanistica alle seguenti condizioni [...]*";
- Dato atto che le modifiche sostanziali oggetto della comunicazione di cui si tratta sono state sottoposte a procedura di Screening che, al fine di mitigare impatti ritenuti significativi, si è conclusa con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 10684 del 14/06/2019 con prescrizioni.
- Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione.
- Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale.
- vista l'evidenza dell'invio alla Prefettura di Modena del Piano di Emergenza Interna (PEI), come da copia della ricevuta di invio PEC, di cui al prot. di Arpae n. 117850/2021.

Considerato che la ditta Pirani srl per la stessa area d'impianto è titolare dell'Autorizzazione Unica (art. 208 D.Lgs 152/2006) di cui alla determinazione n. 2152/2017 del 02/05/2017 rilasciata da Arpae SAC Modena, che comprende anche le autorizzazioni ambientali relative

alle matrici: Aria, Acqua, Rifiuti e Rumore.

Considerato inoltre che la ditta Pirani srl ha presentato al Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Modena l'istanza per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (screening) relativa al progetto di modifica dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi via Casumaro-Bondeno n. 34 a Finale Emilia (MO), assunta da Arpae con il prot 21953 del 23/10/2018. La procedura si è conclusa con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 10684 del 14/06/2019 con prescrizioni.

Visti inoltre:

- la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia del **11/02/2022** dalla quale risulta che la ditta Pirani srl con p.iva n. 00273470369 risulta iscritta alla white list delle imprese a far data dal 16/08/2018 con provvedimento prot. 58076/2018, **emesso dal Prefetto di Modena in scadenza al 15/08/2019** con aggiornamento in corso
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. n. 117850 del 28/07/2021;
- la dichiarazione del gestore di consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza e nella documentazione tecnica ed amministrativa per le finalità meramente istituzionali in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i.; in atti al prot. n. 117850 del 28/07/2021;

Visti:

- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.
- Il D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" al Capo V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.
- Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.
- L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate" prevede, tra l'altro, norme tecniche e prescrizioni specifiche ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216.
- Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22" modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.
- L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "operazioni di recupero" al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;
- Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

RICHIAMATI

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n. 108/2019, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott. ssa Barbara Villani;

la D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 con la quale Arpae ha provveduto al rinnovo, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità dalla loro scadenza, delle convenzioni stipulate nel 2016 con le Province di Piacenza, Ferrara, Forlì-Cesena e Modena e con la Regione Emilia Romagna per lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1506 del 27/09/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto agli adempimenti di propria competenza prendendo atto del rinnovo delle convenzioni tra ARPAE, la Città Metropolitana di Bologna e le Province, per l'esercizio mediante l'Agenzia, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della legge n. 56/2014, con i medesimi contenuti e per un ulteriore anno senza soluzione di continuità dalla loro scadenza;

la D.D.G. n. 126 del 14/12/2021 relativa alle disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi dirigenziali in Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento ing. Elena Manni, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è Barbara Villani quale responsabile di ARPAE SAC Modena e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC Modena, con sede in Modena, Via Giardini n.4727L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Richiamato il provvedimento della Provincia di Modena prot. n. 68477 del 07/07/2009 e successivi rinnovi senza modifiche prot. 54775 del 17/05/2013 e prot. Arpae n. 10604 del 24/05/2018 con il quale la ditta PIRANI SRL risulta iscritta al n. **FIN003** del "Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";

D E T E R M I N A

- 1) Di rinnovare con modifiche sostanziali l'iscrizione della ditta PIRANI srl con sede legale nel Comune di FINALE EMILIA (MO) – Via Casumaro - Bondeno n. 34, al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con il numero di iscrizione **FIN003**;
- 2) Di revocare, a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, l'atto di rinnovo senza modifiche di cui al protocollo di Arpae n. 10604 del 24/05/2018 rilasciato alla ditta PIRANI SRL con sede legale e impianto in Comune di Finale Emilia (MO) – Via Casumaro-Bondeno n. 34;
- 3) di disporre che l'attività di recupero oggetto della presente modifica sostanziale all'iscrizione può essere esercitata presso l'impianto ubicato nel Comune di Finale Emilia (MO) – Via Casumaro-Bondeno n. 34, - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

<i>Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06</i>		
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi;	Operazioni di recupero: R13

Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
150101	<i>imballaggi di carta e cartone</i>					
150105	<i>imballaggi composti</i>					
150106	<i>imballaggi in materiali misti</i>					
200101	<i>Carta e cartone</i>					
Subtotale		300	150	2.000		

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199;						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
100299	Rifiuti non specificati altrimenti					
120101	<i>limatura e trucioli di materiali ferrosi</i>					
120102	<i>polveri e particolato di materiali ferrosi</i>					
120199	<i>Rifiuti non specificati altrimenti</i>					
150104	<i>imballaggi metallici</i>					
170405	<i>ferro e acciaio</i>					
190102	<i>materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti</i>					
190118	<i>Rifiuti della pirolis, diversi da quelli di cui alla voce 190117</i>					
200140	<i>metallo</i>					
Subtotale		50	100	3.000		

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

6.1 Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici;						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
020104	<i>rifiuti plastici(ad esclusione</i>					

	degli imballaggi)					
150102	Imballaggi in plastica					
200139	plastica					
Subtotale		300	150	2.000		

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto					Operazioni di recupero: R13 - R5
7.1.3 lett. a R13, R5	OPERAZIONI DI RECUPERO: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 05/02/98 e ss. mm. (R5).					
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310					7.1.4: Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2015/5205
170101	cemento					
170102	mattoni					
170103	mattonelle e ceramiche					
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106					
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801					
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903					
200301	rifiuti urbani non differenziati					
Subtotale		6667	10.000	20.000	20.000	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti					Operazioni di recupero: R13 e R5
7.3.3 lett. a R13, R5	OPERAZIONE DI RECUPERO: macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi.					
7.3.3 lett. b R13, R5	OPERAZIONE DI RECUPERO: frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea.					
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico					7.3.4 a): prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate 7.3.4 b) Materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate
101206	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi					
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)					
Subtotale		3.333	5.000	30.000	30.000	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
7.12	Calchi in gesso esausti					Operazioni di recupero: R13 ed R5
7.12.3 lett. b R13, R5	OPERAZIONE DI RECUPERO: produzione di materiale e manufatti per l'edilizia previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica.					
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
101206	Stampi di scarto					7.12.4 b): materiale e manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801					
200301	Rifiuti urbani non differenziati					
subtotale		40	50	150	150	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
12.6	Fanghi, acque, poveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica				Operazioni di recupero: R13 - R5	
12.6.3 lett. b R13, R5	OPERAZIONE DI RECUPERO: recupero negli impasti ceramici.					
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici					12.6.4.b): impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate
101203	Polveri e particolato					
101205	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi					
101210	Rifiuti solidi provenienti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209					
101299	Rifiuti non specificati altrimenti					
Subtotale		14.706	25.000	50.000	50.000	
TOTALE		25.394	40.450	107.150	100.150	

- 4) la ditta PIRANI SRL deve rispettare i quantitativi massimi istantanei autorizzati, pari a **40.450 t** e le quantità massime annue, pari a **107.150 t/a** riportate in questo atto;
- 5) in caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;
- 6) l'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe **2** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 7) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- 8) i rifiuti devono essere stoccati secondo le planimetrie di riferimento per la presente iscrizione che sono quelle di cui al prot. n. n. 138392 del 08/09/2021 denominate: "Layout opifici-modificato" Tav. 05 e "Layout esterno-modificato" Tav. 03 datate 06/09/2021, a firma del legale rappresentante e del tecnico dott. geol. Valeriano Franchi, che qui si allegano quale parte integrante e sostanziale;

L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità alle seguenti PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- 9) i rifiuti identificati ai punti 1.1, 7.3 (EER 101201 e 101206) 7.12, 12.6 del DM 05/02/1998

devono essere stoccati all'interno del capannone.

- 10) I rifiuti identificati al punto 3.1 del DM 05/02/1998 devono essere stoccati nel piazzale esterno, all'interno di cassoni a tenuta dotati di copertura, anche mobile (telo impermeabile).
- 11) I rifiuti identificati al punto 6.1 del DM 05/02/1998 devono essere stoccati all'interno del capannone, ovvero, sul piazzale esterno, all'interno di cassoni a tenuta dotati di copertura.
- 12) I rifiuti identificati al punto 3.1 del DM 05/02/1998 devono provenire da attività diverse da quelle di autodemolizione, conformemente alla dichiarazione rilasciata dalla ditta Pirani srl assunta al prot. della Provincia di Modena con il n. 33066/2004.
- 13) In relazione ai rifiuti identificati al punto 7.12 del DM 05/02/1998, considerato che l'attività della ditta riguarda la sola operazione di stoccaggio R13 e l'operazione di macinazione R5, ma non la produzione di manufatti; il prodotto ottenuto dalla macinazione dei suddetti rifiuti deve essere esclusivamente commercializzato presso impianti che producano manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ricavati non possono in ogni caso, essere impiegati sfusi, né in proprio, né venduti a terzi per essere impiegati sfusi.
- 14) In relazione al codice EER 101206 che può essere ricompreso sia al punto 7.3 del D.M. 05/02/98 sia al punto 7.12 dello stesso decreto, si invita la ditta Pirani S.r.l. a valutare tutta la filiera delle due tipologie: tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero; si ritiene, in base a quanto indicato nel decreto, che quello che distingue le due tipologie sia sostanzialmente l'armatura di metallo presente al punto 7.12 dalla quale deve essere separato il calco in gesso preventivamente alla frantumazione;
- 15) Relativamente alle operazioni identificate ai punti 7.3 e 12.6 del D.M. 05/02/98, i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero "impasti ceramici" e più precisamente "impasti ceramici semilavorati" e "costituenti di impasti ceramici" **devono essere destinati direttamente ed esclusivamente ad impianti ceramici e/o fornaci per il loro riutilizzo nel ciclo produttivo (ciclo termico per la produzione di piastrelle e/o mattoni);**
- 16) **Si ricorda che gli "impasti ceramici" nelle forme usualmente commercializzate di cui sopra non possono essere commercializzati/conferiti a cementifici, né direttamente, né tramite ditte commerciali, come previsto dalla normativa vigente;**
- 17) La ditta Pirani S.r.l. deve trasmettere, in formato elettronico (scannerizzate) alla Arpae SAC di Modena, ogni 6 mesi, le fatture di vendita che attestino che gli impasti ceramici sono stati conferiti effettivamente ad industrie ceramiche e/o a fornaci; qualora la vendita avvenga per il tramite di una commerciale, la ditta deve acquisire dalla suddetta commerciale le fatture di vendita, dalle suddette fatture deve risultare che la ditta Pirani S.r.l., direttamente, o tramite una commerciale abbia venduto l'impasto ai suddetti impianti.
- 18) Relativamente all'operazione di cui al punto 7.3.3 b) la ditta deve utilizzare esclusivamente i rifiuti codificati con il codice EER 101208 "scarti ceramici cotti con o senza smalto cotto";
- 19) Relativamente ai rifiuti di cui al punto 12.6 del D.M. 05/02/98 si fa presente, per quanto riguarda i rifiuti provenienti da operazioni di bonifica di terreni contaminati da materiali ceramici, è parere della scrivente Amministrazione che essi possano essere codificati anche con il codice EER 101299 (accompagnato dalla dicitura "terreno contaminato da materiali ceramici"), limitatamente a rifiuti prodotti nell'ambito di procedure di bonifica di terreni contaminati da rifiuti ceramici effettuate nel territorio della provincia di Modena e autorizzate dall'autorità

territorialmente competente ai sensi della legislazione vigente e con esplicito riferimento al predetto codice, al solo scopo di recuperare tali rifiuti nella stessa filiera ceramica;

- 20) Il codice EER 101299 previsto al punto 12.6 del D.M. 05/02/98 e ss. mm. "rifiuti non specificati altrimenti", nelle annotazioni che la ditta deve effettuare ai sensi delle norme vigenti, deve sempre essere accompagnato dalla precisa descrizione del rifiuto: "*piastrelle crude con e senza smalto crudo*", "*piastrelle cotte con smalto crudo*" o "*terreno contaminato da rifiuti ceramici*" (quest'ultimo nel caso previsto al precedente punto 19);
- 21) La ditta Pirani S.r.l. è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti, identificati da una così detta "voce a specchio" (ovvero, che hanno un corrispondente codice EER pericoloso), ai sensi dell'allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. (v.introduzione - punto 5: *la classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice EER sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto) attestanti la non pericolosità dei rifiuti;*
- 22) Nell'ambito della gestione operativa del centro la ditta Pirani S.r.l., oltre a stoccare separatamente le varie tipologie di rifiuti, deve dotarsi di apposita segnaletica da apporre nelle varie aree di stoccaggio indicanti il rifiuto ivi stoccato (tipologia del D.M. e codice/i EER), nella stessa segnaletica la ditta deve indicare la destinazione del rifiuto;
- 23) Una analoga segnaletica deve essere utilizzata per identificare le materie prime ottenute e/o i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero.
- 24) I macinatori presenti presso l'impianto possono funzionare uno alla volta e mai contemporaneamente.
- 25) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
- 26) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 27) secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21/01/2019, le altezze di abbancamento dei cumuli devono essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza è opportuno limitare le altezze di abbancamento dei cumuli a tre metri, ovvero, il gestore deve predisporre una relazione e l'opportuna dimostrazione relativa alla sicurezza e stabilità di cumuli di altezza superiore a tre metri, firmata da un tecnico abilitato, da conservare presso l'impianto, entro tre mesi dalla data di rilascio dell'AUA; in mancanza di tale elaborato i cumuli devono essere mantenuti ad un'altezza massima pari a tre metri.
- 28) tutti i rifiuti trattati e le MPS ottenute dovranno avere caratteristiche tali da non rilasciare sostanze inquinanti in soluzione; tale condizione deve essere confermata mediante l'esecuzione dei test di cessione che devono essere analiticamente rispondenti a quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 05/02/1998, oltre che alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005;

- 29) le Materie Prime Secondarie (MPS) devono essere caratterizzate secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005. In particolare, la caratterizzazione deve essere eseguita secondo la frequenza di cui alla nota 3 degli allegati alla circolare di cui sopra e comunque, su cumuli massimi di 3000 mc..
- 30) Qualora, successivamente alla caratterizzazione, le MPS siano depositate in cumuli maggiori di 3000 mc., si prescrive che la caratterizzazione venga ripetuta, su cumuli massimi di 3000 mc., con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005, al momento della immissione sul mercato delle MPS.
- 31) Tutta la documentazione relativa alla caratterizzazione delle MPS deve essere conservata presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 32) Ogni tipo di cumulo può essere oggetto di controllo da parte delle Autorità competenti.
- 33) Entro tre mesi dal rilascio del presente atto e non oltre 31 dicembre 2021, la ditta deve fornire uno studio geologico sulla impermeabilità/permeabilità del terreno sul quale vengono stoccati i cumuli, eseguendo prove nelle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle MPS.
- 34) La ditta, prima dell'aumento degli stoccaggi istantanei, deve implementare l'impianto fisso di umidificazione dei cumuli di inerti, in relazione dei nuovi quantitativi istantanei in stoccaggio, su tutta l'area di deposito di rifiuti e materiali trattati stoccati in esterno.
- 35) Il frantoio mobile può essere utilizzato per l'attività di recupero dei rifiuti per un massimo di 3 giorni consecutivi e per un massimo di 10 giorni al mese, le giornate di utilizzo devono essere annotate sul registro di carico e scarico.
- 36) Si prescrive di non svolgere l'attività di macinazione all'esterno durante le giornate ventose ed i prolungati periodi di siccità.
- 37) La barriera verde perimetrale deve essere mantenuta adeguata (manutenzione ed eventuale ripristino di alberature ed arbusti) alla limitazione della diffusione delle polveri presso i ricettori limitrofi.
- 38) Completamento della barriera a verde sull'intero perimetro dell'impianto.
- 39) I nastri trasportatori devono essere inscatolati entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
- 40) La pulizia del piazzale deve avvenire con frequenza almeno bisettimanale e comunque ogniqualvolta sia necessario per evitare l'accumulo di polveri e fango.
- 41) La velocità di transito deve essere limitata a 15 km/h all'interno dell'area impiantistica.
- 42) Deve essere periodicamente eseguita la pulizia della viabilità asfaltata ordinaria di accesso all'impianto.
- 43) Per compensare l'incremento determinato da un maggior numero di giorni di funzionamento dell'emissione convogliata E1, si prescrive una riduzione del limite autorizzato di polveri da 20 mg/Nm³ a 12 mg/Nm³, riducendo così la quantità di polvere generata del 40% su base giornaliera e del 14,67% su base annua rispetto all'attuale. Si ritiene inoltre utile implementare i limiti e i controlli analitici autorizzati per l'emissione E1 con il parametro Silice libera cristallina SiO₂.
- 44) Deve essere eseguito un monitoraggio del rumore in prossimità dei ricettori principalmente interessati (R1, R2, R3, R4) per attestare il rispetto dei valori limiti d'immissione differenziali

diurni e notturni. L'indagine di cui sopra dovrà riportare anche le analisi spettrali del rumore. Qualora dalle misure emergessero delle criticità acustiche, la relazione di collaudo, dovrà contenere anche una descrizione dei necessari interventi di mitigazione da attuare (progetto di bonifica). In ogni modo nella relazione conclusiva dovranno essere descritti tutti gli accorgimenti tecnici/strutturali (barriere, rivestimenti e pannelli fonoimpedenti, supporti antivibranti e/o lubrificanti, griglie fonoassorbenti, silenziatori, ecc..) posti in sito per contenere le immissioni rumorose delle apparecchiature. Gli Enti interessati al suddetto monitoraggio sono il Comune di Finale Emilia – Servizio Ambiente e SUAP – Ufficio (competenti al rilascio del nulla osta acustico), ARPAE -SAC, Servizio Territoriale Distretto Area Nord per le opportune valutazioni tecniche; detta relazione dovrà pervenire agli Enti entro 6 mesi dalla data del rilascio di presente Atto.

- 45) Devono essere mantenute in essere le misure tecnico-organizzative e di prevenzione-protezione adottate per contenere l'esposizione dei lavoratori a polvere e SLC specificate nel documento di valutazione del rischio chimico sopra menzionato, tra le quali: installazione di impianti di aspirazione ed abbattimento per gli impianti fissi di lavorazione; utilizzo di mezzi meccanici dotati di cabina chiusa; umidificazione mediante bagnatura dei cumuli di rifiuti/materiali potenzialmente polverulenti; riduzione della velocità dei mezzi meccanici impiegati per la movimentazione; riduzione delle velocità e delle altezze di scarico delle pale gommate sia in fase di carico degli automezzi che in fase di carico delle tramogge; utilizzo di DPI respiratori idonei; adozione di idonee procedure di pulizia degli ambienti di lavoro.
- 46) Deve essere garantita nel tempo l'efficienza e l'efficacia degli impianti di aspirazione localizzata sugli impianti di macinazione e vagliatura, attraverso idonei interventi di manutenzione e miglioramento degli stessi.
- 47) Deve essere garantita la manutenzione, la pulizia e l'efficienza della cabina di riposo acustico installata in prossimità dell'impianto di macinazione dei materiali ceramici, nonché delle cabine delle pale che devono garantire nel tempo l'isolamento acustico dell'operatore rispetto al rumore generato dagli impianti di macinazione e vagliatura e dalle stesse pale.
- 48) Deve essere garantita la messa a disposizione dei lavoratori di DPI-u idonei e ne deve essere verificato il corretto utilizzo in tutte le postazioni di lavoro a terra, dove il lavoratore non può usufruire della cabina di riposo acustico né del potere fonoisolante offerto dalle cabine delle pale.
- 49) Nell'ambito degli spostamenti dei cumuli e della eventuale sistemazione della disposizione degli stessi nell'area di stoccaggio, in relazione al paleodosso esistente devono essere salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico attribuita dal Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile.
- 50) L'impianto deve essere dotato di sistema lavaruote per i mezzi in uscita dallo stesso;
- 51) IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SOSTITUISCE INTEGRALMENTE IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL PROT. N. 10604 del 24/05/2018 di Arpae SAC Modena.
- 52) *la presente iscrizione ha validità fino al 27/05/2023 (data di scadenza del provvedimento prot. n.10604 del 24/05/2018).*
- 53) In relazione alle matrici aria, acqua e rumore, oltre a quanto disposto in questo atto, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla AU di Arpae n. DET-AMB-2152/2017 del 02/05/2017.

- 54) Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 deve essere inoltrata una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.
- 55) Il Servizio Territoriale di Arpae è tenuto a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale.
- 56) in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare ad Arpae SAC Modena:
- comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
 - una breve relazione nella quale attesta:
 - l'avvenuto svuotamento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) e di aver provveduto al corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - di aver rimosso tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
 - copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
 - copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
 - adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.

Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di prevenzione incendi.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Finale Emilia, alla ditta interessata, al Comune di Finale Emilia e ad Arpae-Servizio Territoriale per quanto di rispettiva competenza.

LA RESPONSABILE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DOTT.SSA BARBARA VILLANI

Allegati: Planimetria lay-out rifiuti – piazzale esterno (tav. 03) Planimetria lay-out rifiuti – capannoni (tav. 05)

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ___ fogli, e' conforme all'originale firmato digitalmente, prot. _____ del _____. Modena, li' _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.